



COMUNE DI BRIONA

Regione Piemonte – Provincia Novara

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 10

OGGETTO: IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - MODIFICA “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA COMUNALE (IUC)” (IMU-TASI-TARI). ALIQUOTE PER L’ANNO 2015.

L’anno **duemilaquindici**, addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore 21,00 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente convocato, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Al momento della deliberazione in oggetto, viene accertata, come dal seguente prospetto, la presenza in aula dei Consiglieri:

	presenti	assenti
BORIANI Maurizio - Sindaco	X	
SACCHI Beatrice		X
MIGLIORINI Lidio	X	
BOSSO Michela	X	
BARAGGIOLI Giovanni	X	
MANICA Cristiano	X	
GOLDIN Maria Cristina	X	
SACCO Giuseppe	X	
TOTALE	7	1

Partecipa alla seduta il Segretario comunale f.f. dott. Guido Ingrassia, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera A) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sig. Maurizio Boriani, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio comunale a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: IMU (Imposta Municipale propria) - MODIFICA “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)” (IMU-TASI-TARI) Aliquote per l’anno 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 05/09/2014 è stato approvato il Regolamento disciplinante l’Imposta Unica Comunale I.U.C. (IMU-TASI-TARI) e con deliberazione C.C. N. 15 del 05/09/2014 sono state approvate le aliquote e detrazioni per l’IMU ;

EVIDENZIATO che i Comuni provvedono a disciplinare le proprie entrate tributarie con Regolamento;

VISTO l’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014”, il quale ha disposto l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate:

- l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale
- una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI)
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

EVIDENZIATO che:

- l’art. 1, comma 702, della citata Legge n. 147/2013 richiama espressamente, con riferimento alla IUC, l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene l’individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l’art. 1, comma 703, della citata Legge n. 147/2013 precisa che l’istituzione della IUC lascia salva la precedente disciplina per l’applicazione dell’IMU;

RICHIAMATO l’art. 13, comma 6, del citato decreto legge 6/12/2011 n. 201, come convertito in legge 22/12/2011 n. 2014 , secondo il quale l’aliquota di base dell’IMU è pari allo 0,76% e i Comuni - con deliberazione del C.C. adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 – possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

VISTI i commi dal 640 e seguenti della Legge n. 147 /2013 e smi.;

RICHIAMATO l’articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni in base al quale *“I comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it

VISTO l'articolo 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147, che dispone, così come specificato dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 settembre, che la trasmissione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti concernenti la TASI, devono essere inseriti telematicamente nell'apposito portale del federalismo fiscale;

L'IMU, aveva trovato disciplina già con il D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 che all'art. 13 ne aveva anticipato l'applicazione, sia pure, in via sperimentale a decorrere dal 2012.

TALE disciplina prevedeva, tra l'altro, la facoltà dell'Ente Locale di equiparare all'abitazione principale, ai fini del trattamento più favorevole ivi previsto, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti, iscritti all'AIRE, purchè non locata e tale facoltà è stata utilizzata dal Comune nella disciplina dell'Imposta Municipale propria contenuta nell'art. 15 comma 2 del Regolamento Comunale (IUC).

CONSIDERATO che la legge n. 80 del 23/05/2014 di conversione al decreto legge 47/2014 ha soppresso tale facoltà, modificando l'articolo 13 del D.L. 201/2011 (convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214), introducendo una nuova fattispecie impositiva per i cittadini iscritti all'AIRE in materia di IMU, TASI e TARI.

PIU' precisamente l'art. 9 bis del D.L. 47/2014 convertito nella legge 80/2014 ha stabilito che:

“A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”

“Sull'unità immobiliare, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”

CONSIDERATA la necessità di promuovere le politiche di sostegno e di agevolazione fiscale per le famiglie, adottando agevolazioni per le case concesse in uso/comodato gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori – figli) che la utilizzano come abitazione principale, con l'introduzione del seguente articolo:

Articolo 15/bis – Agevolazioni per l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti

A partire dall'anno 2015, si ritiene di applicare un'aliquota agevolata per l'unità immobiliare e relative pertinenze, escluse le categorie A1, A8 e A9, concesse in uso gratuito dal soggetto passivo, a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli), che la utilizzano come abitazione principale. Ai fini dell'agevolazione è necessaria la residenza anagrafica nell'immobile da parte del beneficiario del comodato.

Il Consiglio Comunale determinerà, ai sensi della normativa vigente, l'aliquota agevolata.

Per ottenere l'agevolazione il concedente dovrà presentare al Comune copia del contratto di comodato d'uso gratuito regolarmente registrato o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (autocertificazione) sulle abitazioni e relative pertinenze, date in uso gratuito a genitori o a figli, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, entro il termine del pagamento della prima rata, ad eccezione per il solo anno 2015, nel quale deve essere presentata entro il 31/10/2015, pena decadenza del beneficio.

In caso di comodato d'uso regolarmente registrato, la dichiarazione produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi. In caso di variazioni sopravvenute, il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione.

In caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (autocertificazione) sulle abitazioni e relative pertinenze, date in uso gratuito a genitori o a figli, questa ha validità solo per l'anno in corso e dovrà, pertanto, essere reiterata negli anni successivi.

AL FINE di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti risulta necessario ad indispensabile provvedere all'adozione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015 nella seguente misura:

- **aliquota 4,00** per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- **aliquota 9,60** per mille per le aree edificabili ed i fabbricati nella categoria C/1 (negozi e botteghe);
- **aliquota 9,30** per mille per i fabbricati nella categoria D, ad esclusione D/10 e fabbricati

rurali ad uso strumentale per l'esercizio dell'attività agricola;

- **aliquota 8,60** per mille per le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse le categorie A1, A8 e A/9, concesse in uso gratuito dal soggetto passivo, a parenti in linea retta di primo grado (genitori – figli), che la utilizzano come abitazione principale;
- **aliquota 8,60** per mille per i terreni agricoli;
- **aliquota 9,6** per mille per tutti gli altri fabbricati;
- **detrazione Euro 200,00** a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e, pertanto, la modifica del regolamento disciplinante la IUC (IMU-TASI-TARI) spiegherà i suoi effetti con decorrenza dal 1 gennaio 2015;

TENUTO CONTO che quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il nuovo tributo comunale oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Decreto Legislativo 67/2000;

Acquisito ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

La votazione si svolge palesamente, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 7

Consiglieri FAVOREVOLI: 7

Consiglieri CONTRARI: nessuno

Consiglieri ASTENUTI: nessuno

DELIBERA

1) Di approvare le modifiche al “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” (IMU-TASI-TARI) con effetto dal 1° gennaio 2015 che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale:

con la modifica dell’art.15 comma 2 ad oggetto “FATTISPECIE EQUIPARATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE” nel modo seguente:

2. *“A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Sull’unità immobiliare, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”*

con l’introduzione del seguente articolo:

Articolo 15/bis – Agevolazioni per l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti

A partire dall’anno 2015, si ritiene di applicare un’aliquota agevolata per l’unità immobiliare e relative pertinenze, escluse le categorie A1, A8 e A9, concesse in uso gratuito dal soggetto passivo, a parenti in linea retta di primo grado (genitori o figli), che la utilizzano come abitazione principale. Ai fini dell’agevolazione è necessaria la residenza anagrafica nell’immobile da parte del beneficiario del comodato.

Il Consiglio Comunale determinerà, ai sensi della normativa vigente, l’aliquota agevolata.

Per ottenere l’agevolazione il concedente dovrà presentare al Comune copia del contratto di comodato d’uso gratuito regolarmente registrato o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (autocertificazione) sulle abitazioni e relative pertinenze, date in uso gratuito a genitori o a figli, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, entro il termine del pagamento della prima rata, ad eccezione per il solo anno 2015, nel quale deve essere presentata entro il 31/10/2015, pena decadenza del beneficio.

In caso di comodato d’uso regolarmente registrato, la dichiarazione produce i suoi effetti anche per gli anni d’imposta successivi. In caso di variazioni sopravvenute, il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione.

In caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (autocertificazione) sulle abitazioni e relative pertinenze, date in uso gratuito a genitori o a figli, questa ha validità solo per l’anno in corso e dovrà, pertanto, essere reiterata negli anni successivi.

2) DI stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 , comma 169, della Legge 296/2006 e dell’art. 13, comma 13 bis, del D.L. N. 201/2011, per l’anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni:

- **aliquota 4,00** per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;

- **aliquota 9,60** per mille per le aree edificabili ed i fabbricati nella categoria C/1 (negozi e botteghe);
- **aliquota 9,30** per mille per i fabbricati nella categoria D, ad esclusione D/10 e fabbricati

rurali ad uso strumentale per l'esercizio dell'attività agricola;

- **aliquota 8,60** per mille per le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse le categorie A1, A8 e A/9 ,concesse in uso gratuito dal soggetto passivo, a parenti in linea retta di primo grado (genitori – figli), che la utilizzano come abitazione principale;
- **aliquota 8,60** per mille per i terreni agricoli;
- **aliquota 9,6** per mille per tutti gli altri fabbricati;
- **detrazione Euro 200,00** a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3) Di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica , al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze per la pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, commi 13 bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 1 , comma 688, della Legge n. 147/2013;

Successivamente, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Maurizio Boriani

IL SEGRETARIO COMUNALE f.f.
f.to dott. Guido Ingrassia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

lì 12/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Francesco Lella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

☒ Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

☐ Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

Lì 12/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Francesco Lella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

lì 12/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Francesco Lella
